

## Corte di Cassazione - Sezione quarta - Sentenza - 23 settembre 2008, n. 36497

Fatto e diritto 1. G. S. e S. L. venivano tratti a giudizio dinanzi al tribunale di Enna per rispondere del reato di lesioni personali colpose (in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 590, commi 2 e 3 cod. pen. contestato al Capo C) dell'imputazione) per avere - nella qualità, rispettivamente, di preposto alla sicurezza del cantiere edile ubicato nella omissis, agro del Comune di omissis, di pertinenza della ditta omissis, e di operaio pompista specialista alle dipendenze del cantiere edile sopra menzionato - cagionato, in data 14.11.2000, a L. M. S. lesioni personali gravi (frattura del terzo ditale tibia e perone della gamba destra, comportanti uno stato di malattia e una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai giorni quaranta) a seguito di condotte colpose riconducibili ai seguenti Capi di imputazione: Capo A) per G. S.: reato di cui all'art. 391, lett. a) e b), D.P.R. n. 547/55 in relazione agli art. 4 e 392 lett. a) e b) stesso D.P.R. per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori addetti al cantiere per la osservanza da parte di questi delle norme di sicurezza sul lavoro indicate dall'art. 6 lett. b), c) ed e), non rendendo edotti i dipendenti dei rischi specifici cui erano esposti e non portando a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione, in particolare per quanto riguarda i rischi connessi alle manovre di disintesa mento delle pompe di immissione di calcestruzzo in dotazione alle betoniere in uso al cantiere; Capo B) per S. L.: reato di cui all'art. 392 lett. a) e b) del D.P.R. n. 547/55 in relazione all'art. 6 lett. b), c) ed e) stesso D.P.R. perché, dovendo eseguire un intervento di disintesa mento della pompa di immissione di calcestruzzo in dotazione ad una delle betoniere in servizio, non osservava le norme di sicurezza dettate dall'art. 6 citato, omettendo di segnalare immediatamente al preposto alla sicurezza del cantiere l'inconveniente verificatosi e i rischi connessi all'operazione da compiere, ben specificati nel manuale di uso e manutenzione in dotazione all'autopompa interessata, non indossando e non facendo indossare agli altri operai coinvolti nella manovra i mezzi personali di protezione forniti dal datore di lavoro, non astenendosi dal compiere di propria iniziativa operazioni idonee a compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori intervenuti. In particolare lo S. - che, in relazione alle specifiche competenze possedute e alle mansioni svolte, avrebbe dovuto conoscere i rischi connessi all'operazione di smontaggio della pompa in questione soprattutto avuto riguardo alla possibile formazione di sacche di aria compressa all'interno del tubo con conseguente possibile forte espulsione di materiale od oscillazioni pericolose del braccio articolato, così come puntualmente descritto nel manuale di uso e manutenzione in dotazione all'autopompa interessata - anziché avvertire il preposto alla sicurezza del cantiere per ricevere le sue direttive, senza che ricorressero in concreto ragioni di urgenza, si adoperava direttamente ad eliminare l'inconveniente richiedendo l'ausilio di alcuni operai presenti, privi delle necessarie conoscenze tecniche, procedendo allo smontaggio del tratto di tubazione ostruita (tubazione che veniva sorretta da alcuni operai stando in piedi sul cassone di un camioncino ivi accostato, il tutto senza essersi muniti dei mezzi personali di protezione forniti dal datore di lavoro), senza adottare gli opportuni accorgimenti provvisori atti ad eliminare i rischi sopra descritti (prevedibile espulsione di materiale e oscillazioni pericolose del braccio articolato) così come previsto dall'art. 375 D.P.R. n. 547/55 con la conseguenza che, effettuata l'operazione di smontaggio, a causa della effettiva presenza nel tubo di aria compressa, l'elemento smontato veniva espulso con forza verso gli operai che lo reggevano, determinandone la caduta con conseguenze altamente lesive per l'operaio L. M. S..

1.1 All'esito del giudizio, il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine al reato di cui al Capo C) poiché lo stesso sarebbe stato estinto per intervenuta remissione della querela e assolveva i medesimi dai reati loro ascritti ai Capi A) e B) "perché il fatto non costituisce reato".

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Enna per tre ordini di motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione del disposto dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla erronea interpretazione e applicazione del disposto coordinato dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 590 cod. pen., per avere il Tribunale dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui al Capo C) sull'erroneo presupposto che lo stesso sarebbe estinto per intervenuta remissione di querela. 2.2. Con il secondo motivo, censura la sentenza de qua nella parte in cui assolve l'imputato G. dal reato a lui ascritto al Capo A) della rubrica perché il fatto non costituisce reato, per violazione ed erronea interpretazione delle norme che sanzionano la condotta del preposto alla sicurezza di cantiere (art. 391 lett. a) e b) D.P.R. n. 547/55 in relazione agli artt. 4 e 392 lett. a) e b) stesso D.P.R.) per non avere il G. portato a conoscenza dei dipendenti le norme essenziali di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. 2.3. Con il terzo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui assolve l'imputato S. dal reato a lui ascritto al Capo B) della rubrica perché il fatto non costituisce reato, per violazione ed erronea interpretazione delle norme che sanzionano la condotta del preposto alla sicurezza di cantiere (art. 392, lett. a) e b) D.P.R. n. 547/55 in relazione all'art. 6 lett. b), c) ed e), D.P.R. cit.) per non avere lo S. osservato le condotte di protezione da adottare durante l'operazione di disintesa mento, pur dovendo conoscere i rischi correlati a detta operazione in quanto operaio pompista ed in possesso del manuale di uso relativo alla motopompa in questione.

3. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati. 3.1. E' corretto l'assunto del ricorrente Procuratore della Repubblica, secondo cui l'art. 590 cod. pen. nel combinato disposto dei commi, 2, 3 e 5, sancisce la procedibilità d'ufficio per le lesioni personali gravi cagionate a seguito della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ipotesi specificamente contestata al Capo C). Al riguardo va, infatti, rilevato che il reato di lesioni personali colpose lievi (malattia guarita entro 40 giorni), commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, è procedibile a querela di parte secondo la formulazione letterale dell'art. 590, ultimo comma, cod. pen., laddove è precisato che la deroga alla regola generale della procedibilità a querela con conseguente procedibilità d'ufficio riguarda esclusivamente (vi è un espresso richiamo al primo e al primo e secondo capoverso) i fatti di lesioni colpose gravi (pericolo di vita per la persona offesa, o indebolimento permanente di un senso o di un organo, o, come nel caso di specie, malattia superiore a quaranta giorni) e gravissime, e solo se si tratta di fatti commessi (la norma recita testualmente "limitatamente ai fatti") con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale: ne deriva che solo per le lesioni cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale è sempre richiesta ai fini della procedibilità, a prescindere dall'entità delle lesioni, la querela (cfr. Cass. Sez. IV, 06.12.2007, n. 2995, Lana). L'impugnata sentenza, con riferimento a detto capo d'imputazione, deve essere quindi annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Enna, che si atterrà, sul punto, al principio di diritto sopra enunciato.

3.2. Per quanto concerne i reati contestati con i capi di imputazione A) e B), rileva questa Corte che il tempo necessario a prescrivere detti reati contravvenzionali (ascritti come commessi in data 14 novembre 2000), è interamente maturato alla data del 14.05.2005. Il relativo calcolo va compiuto alla luce del combinato disposto dell'art. 157 cod. pen., comma 1, n. 5), art. 159 cod. pen., comma 1, e art. 160 cod. pen., comma 3, da applicarsi nei rispettivi testi antecedenti alla loro sostituzione

ad opera della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 *ratione temporis* ed in riferimento alla data di maturazione della causa estintiva, nonché in considerazione del termine prescrizione più breve che deriverebbe dall'applicazione del citato art. 160, "nuovo" comma 3: vedasi la disciplina transitoria dettata dalla citata L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, che esclude la applicabilità dei termini che risultano più brevi per effetto delle nuove disposizioni qualora trattisi di processi già pendenti, alla data di entrata in vigore di detta legge, in appello o in cassazione.

A norma dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il reato è estinto, ed a norma del successivo comma 2 del medesimo articolo di legge, quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione con la formula prescritta. In sede di giudizio di legittimità, qualora la Corte di Cassazione accerti (come si dà nel caso qui in esame) la sussistenza di una causa estintiva del reato valgono le seguenti regole: A) ove il ricorso per cassazione sia inammissibile è preclusa ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello od anche in data anteriore alla medesima, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Cass. Sez. Unite 22-3-2005, n. 23428, Bracale; vedansi anche Sez. Un. 27-6-2001, n. 33542, Cavaliera, in tema di mancanza di specificità dei motivi di ricorso, e 22-11-2000, n. 32, De Luca, in tema di manifesta infondatezza dei medesimi); B) in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento", atteso che il concetto di "evidenza", richiesto dall'art. 129 cod. proc. pen., comma 2 presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (Cass. Sez. VI, 08.06.2004, n. 31463, Dolce; Sez. VI, 15.02.1999, n. 3945, P.G. in proc. Di Pinto ed altri); tale regola vale anche nel giudizio di legittimità, nel quale la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata, adottando una delle formule di proscioglimento indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., più volte citato comma 2 anche in presenza di una causa estintiva del reato, soltanto ove, dalla sentenza impugnata e dai motivi proposti con l'atto di ricorso risulti, nei suddetti termini di immediata evidenza, la sussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nella norma in esame (ipotesi da escludersi nel caso di specie); C) in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché il conseguente annullamento con rinvio è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen., comma 1 (Cass. Sez. VI, 6-3-2003, n. 33059, Parisi ed altro; Sez. V, 23.01.1997, n. 2043, Bornigia ed altri; Sez. V, 24.06.1996, n. 7718, P.M. in proc. Battipaglia; Sez. I, 07.07.1994, n. 10822, Boiani; Sez. V, 25.03.1992, n. 5167, Marciano).

Or bene, il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna non è affetto da alcuna causa di inammissibilità, la cui presenza sarebbe ostativa a dichiarare l'avvenuta estinzione dei reati di cui ai Capi A) e B) per prescrizione. Invero i motivi dedotti nell'atto di ricorso che sono stati sopra riassunti non possono dirsi manifestamente infondati (id est connotati da una sostanziale inconsistenza rilevabile dall'esame contenutistico, di rapido ed agevole espletamento, delle censure: vedasi per la definizione del concetto di infondatezza manifesta, Cass. Sez. VI, 07.10.1997, n. 3828), né affetti da mancanza del requisito di specificità (non manca, infatti, la indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione) che è imposto dall'art. 581 cod. proc. pen. lett. c) (a tenore del quale i motivi di impugnazione devono contenere "...l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") e la cui mancanza è sanzionata con la inammissibilità della impugnazione dal correlato art. 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice; né ricorre alcuna delle altre cause di inammissibilità elencate nella norma appena citata. Inoltre, i motivi posti a sostegno del ricorso sono tali da evidenziare *ictu oculi*, a fronte della motivazione resa dal giudice del merito, la insussistenza di alcuna di quelle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. in ragione delle quali l'imputato deve essere prosciolto dal reato a lui ascritto, pur in presenza di una causa estintiva del medesimo.

Tanto ritenuto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per quanto concerne i Capi A) e B), essendo i reati ascritti estinti per prescrizione, mentre deve essere disposto l'annullamento con rinvio della medesima in ordine al Capo C), con rinvio al Tribunale di Enna, altro magistrato, per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai Capi A) e B) in quanto i reati ascritti sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata in ordine al Capo C) con rinvio al Tribunale di Enna, altro magistrato, per nuovo esame.